

Dichiarazione di fallimento - Cass. n. 25317/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - Dichiarazione di fallimento - Fideiussore - Azione di rilievo - Legittimazione all'istanza nei confronti del debitore principale - Esclusione - Ragioni.

Il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato a proporre istanza di fallimento contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio con l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c., atteso che tale azione non lo munisce di un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento, né il diritto del fideiussore al regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore principale) può sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all'adempimento dell'obbligazione di garanzia.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25317 del 11/11/2020 (Rv. 659733 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 6 = [Dlgs_14_2019_art_037](#)), [Cod_Civ_art_1953](#), [Cod_Civ_art_1950](#)

Dichiarazione di fallimento

Fideiussore

corte

cassazione

25317

2020